



TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE II CIVILE

**ORDINANZA EX ART. 177, COMMA 2, C.P.C. e
DECRETO DI RINVIO DELL'UDIENZA**

Il Giudice RRRR, in ordine al procedimento in epigrafe,
visto il decreto reso dal Presidente della presente sezione del Tribunale, con il quale è stata modificata la precedente assegnazione;
rilevato che il presente giudizio è stato rinviato all'udienza del XX.XII.XX per il conferimento dell'incarico ed il giuramento del CTU, ing. MEVIO;
rilevato che la sottoscritta usufruirà del congedo ordinario in data XX.XII.XX, giusta autorizzazione del presidente del tribunale;
esaminati gli atti di causa;
ritenuto che sia superflua l'assunzione della CTU disposta con ordinanza del V.II.XX;
considerato che alla luce della natura del giudizio, del suo valore ed delle questioni trattate, appare possibile formulare alle parti la proposta di cui all'art. 185 bis c.p.c., introdotto dall'art. 77, comma 1, lettera a) d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in l. 98/2013, avvertendole che, ove la proposta venga rifiutata, se la decisione della controversia porterà ad un risultato prossimo a quello di cui alla proposta, il rifiuto sarà valutato ai fini della regolazione delle spese di lite, eventualmente anche ai fini dell'applicazione dell'art. 96, comma III, c.p.c.;

visto l'art. 177, comma 2, c.p.c.;

visto l'art. 185 bis c.p.c.

PQM

REVOCA l'ordinanza del V.II.XX con cui è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio;

FORMULA alle parti la seguente proposta:

“ - La ALFA GAS E LUCE xxx., in persona dell'amministratore p.t., rinuncerà al decreto ingiuntivo n. YYYYYY/XVIII emesso dal Tribunale di Napoli;

- il Condominio sito in Napoli al Viale WWW, in persona dell'amministratore p.t., corrisponderà alla ALFA GAS E LUCE xxx. l'importo di 50.000 euro, pari alla somma degli importi indicati nelle fatture prodotte, in 50 rate mensili, e l'importo di 2.100,00 euro pari alla metà dei compensi fin qui maturati, oltre spese generali (15%), IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge”*

RINVIA all'udienza del III.VI.XXI, ore 11.00, per comunicare l'eventuale accettazione della predetta proposta;

In caso di mancata accettazione della proposta, ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al XX.II.XXII, ore 10.30, autorizzando le parti al deposito di note conclusionali fino ad almeno dieci giorni prima della predetta udienza.

Dispone che la Cancelleria inserisca nell'annotazione del fascicolo informatico la dicitura "art. 185bis".

Si comunichi alle parti ed al CTU.

Così deciso in Napoli, XXII.XII.XX

Il GU
RRRRR

-